



Studio Locatelli

Commercialista – Revisore Contabile – Consulente Giudice Tribunale di Bergamo – Mediatore civile L. 28/2010

Spett.le

Cliente

Curno, 04/02/2026

Oggetto: Legge di Bilancio 2026 – maggiorazione ammortamenti ai fini Ires e Irpef per acquisto beni strumentali nuovi

Viene riproposta la disciplina della **maggiorazione dell'ammortamento ai fini IRPEF e IRES**, per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Più precisamente, viene stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione

- delle quote di ammortamento e
- dei canoni di locazione finanziaria,

è maggiorato

- nella misura **del 180 per cento** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
- nella misura **del 100 per cento** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro** e
- nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

in relazione agli investimenti di cui si dirà di seguito, **in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)**, che vengano effettuati **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it ©

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione di cui sopra **non spetta** alle imprese

- in stato di liquidazione volontaria,
- in fallimento,
- in liquidazione coatta amministrativa,
- in concordato preventivo senza continuità aziendale o
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267 del 1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per le imprese che sono ammesse al beneficio, la spettanza dello stesso è **comunque subordinata**:


- **al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e
- **al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Dal punto di vista oggettivo, la maggiorazione di cui si è detto sopra viene riconosciuta per gli investimenti in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio qui in commento (**sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0**), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, viene disposto che sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023, ossia moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it 

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 12) e moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 12).

Per l'accesso al beneficio in commento, l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), *apposite comunicazioni e certificazioni* concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Mentre la base di calcolo per la determinazione dell'agevolazione deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili, la maggiorazione del costo di cui si è detto sopra non si applica agli investimenti che

beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, e cioè che beneficino del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, ma a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo.

Viene altresì disposto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui sopra si è detto,

- si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero
- se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.



Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulti essere inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Mentre con apposito decreto devono essere stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo

- alla procedura di accesso al beneficio, nonché
- al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio,

viene previsto che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 deve essere effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui sopra.

Pertanto, se viene applicato il così detto metodo storico per la determinazione degli acconti, deve essere considerata, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.

Viene, infine, **previsto che il GSE deve provvedere alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione**, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui si è detto sopra, anche al fine delle esigenze di monitoraggio.

Modalità operativa (salvo verifica del decreto attuativo definitivo)

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

(Procedura ricavata dalla bozza del decreto attuativo)

1. FASE PRELIMINARE: PRENOTAZIONE



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it ©

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

- Invio Comunicazione Preventiva per ogni struttura produttiva.
- Contenuto: Dati impresa, tipologia investimenti (Allegati IV/V Autoproduzione FER), importo previsto e calcolo maggiorazione.
- Esito: Il GSE verifica e conferma la disponibilità delle risorse.

2. FASE INTERMEDIA: CONFERMA (Entro 60 gg)

- Invio Comunicazione di Conferma entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE.
- Requisito: Pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

3. FASE CONCLUSIVA: COMPLETAMENTO (Entro 15/11/2028)

- Invio Comunicazione di Completamento alla fine dell'investimento (max 15 novembre 2028)

Documenti necessari

(dalla bozza del decreto attuativo)


- **Perizia Tecnica Asseverata** che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione. Nota: Per beni < 300.000 € può essere sostituita dalla dichiarazione legale rappresentante.
- **Certificazione Contabile** rilasciata da revisore legale per l'effettivo sostenimento delle spese.
- **Certificato/Dichiarazione di Origine** che attesti che il bene è prodotto nello Spazio Economico Europeo (requisito UE).

Obbligo di origine UE/SEE

(dalla bozza del decreto attuativo)



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it 

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

La nuova maggiorazione del costo di ammortamento (Investimenti 2026-2028) spetta esclusivamente per beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)

Il requisito si applica a tutte le categorie di investimento agevolabile:

- 1. Beni Materiali 4.0 (Allegato IV).
- 2. Beni Immateriali/Software (Allegato V).
- 3. Impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile (es. fotovoltaico, eolico)

L'impresa beneficiaria deve obbligatoriamente dotarsi di certificazioni o dichiarazioni specifiche che attestino l'origine del bene per poter fruire dell'agevolazione.

Per attestare che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE (secondo l'art. 60 del Regolamento UE n. 952/2013), l'impresa deve acquisire:

- Un **Certificato di Origine** rilasciato dalla Camera di Commercio competente;
- Oppure: Una **Dichiarazione di Origine resa dal produttore** (ai sensi del DPR 445/2000).

Criteri di Origine per il Software (Allegato V)

- **Dichiarazione sostitutiva resa dal produttore o licenziante del software.**


I Requisiti da Attestare:

- **Sede di Sviluppo:** Indicazione delle sedi dove è avvenuto lo «sviluppo sostanziale»
- **Quota Valore UE** (Regola del 50%): Attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio UE o SEE.

Eventuali componenti **Open Source** di terze parti incorporati nel software non rilevano ai fini del calcolo della percentuale di origine.



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it 

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)

Gestione dei beni acquistati

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione** ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, **a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene** materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.


Operatività

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Distinti saluti



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG


info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it 

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it 

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166